

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 1949

(39ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione ed approvazione)

«Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio di Torino del 4 maggio 1949» (N. 709):

PRESIDENTE	Pag.	295, 296
ZOLI		295, 296
FORTUNATI		296

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Armato, Braccesi Buffoni, De Gasperis, Fortunati, Morandi, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Perini, Reale Vito, Salomone, Salvi, Sanna Randaccio, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Ziino, Zoli e Zotta.

VALMARANA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio di Torino del 4 maggio 1949» (N. 709).

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che la Presidenza del Senato ha sottoposto all'approvazione della nostra Commissione il disegno di legge: «Provvedimenti a favore delle vittime dell'incidente aviatorio di Torino del 4 maggio 1949». Dato lo speciale carattere di questo disegno di legge, se non si fanno obiezioni lo pongo immediatamente in discussione, nonostante non sia compreso nell'ordine del giorno della riunione di oggi. Dichiaro aperta la discussione generale e prego l'onorevole Zoli di voler riferire in merito.

ZOLI, relatore. È a tutti nota la sciagura che, con l'incidente aviatorio di Torino del 4 maggio 1949, ha colpito il mondo sportivo italiano. Il provvedimento, giudicato oggi, potrebbe apparire singolare ma bisogna rifarsi allo stato d'animo che si produsse in tutti, sportivi o no, al momento della sciagura che tolse al calcio italiano l'intera squadra campione. In quel momento, per un senso di solidarietà umana, furono assunti degli impegni e furono aperte sottoscrizioni per aiutare specialmente le famiglie di quei giocatori che erano stati meno previdenti e non avevano stipulato particolari contratti di assicurazione. Va notato inoltre che la squadra scomparsa, oltre tutto, rappresentava per lo Stato una fonte di guadagno, anzi tra tutte le squadre era quella rendeva di più, in relazione al richiamo esercitato sulle folle dal suo valore.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

39ª RIUNIONE (17 novembre 1949)

Ritengo quindi che possiamo con tranquilla coscienza dare la nostra approvazione al provvedimento.

FORTUNATI. Io sono rimasto un po' meravigliato di questo provvedimento, perchè ritenevo che questa opera di solidarietà dovesse essere esclusivamente a carico del C.O.N.I. e non dello Stato.

ZOLI. Il C.O.N.I. per parte sua ha messo a disposizione l'intero importo di sua spettanza sugli incassi del concorso pronostici della giornata dell'8 maggio 1949. Lo Stato da parte sua versa un contributo commisurato ad una somma pari alla quota della tassa di lotteria spettantigli per la stessa giornata.

FORTUNATI. Io non faccio questione di cifre. Qui vi è soprattutto una questione di giustizia distributiva. A me sembra che il totocalcio non sia stato ancora regolamentato o almeno nel momento in cui si discussero i bilanci non era stata ancora prevista alcuna regolamentazione. Ora io domando, poichè si ricorre al fondo per le spese impreviste, è stata compilata la relativa nota di variazione? Non solo ma mi sembra di aver letto su giornali sportivi dell'esistenza di un grosso contratto di assicurazione. Che cosa è stato pagato per questo contratto? È vero, come qualcuno ha insinuato, che il C.O.N.I. o la Federazione calcio o l'Associazione Torino avrebbero utilizzato i denari dell'assicurazione per l'ingaggio di nuovi giocatori?

ZOLI. Tutto quanto si dice non risulta assolutamente vero!

PRESIDENTE. Considerando che i fondi raccolti ed il contributo dello Stato saranno destinati, come mi è stato dichiarato, anche per l'educazione dei figli dei giocatori scomparsi, approvando il disegno di legge faremo se non altro un'opera di solidarietà umana.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È costituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano un apposito fondo al quale affluiranno il contributo indicato nell'articolo 2 della presente legge e le somme che sono state

o saranno offerte e messe a disposizione dagli Enti o dai privati, entro il 31 dicembre 1949, a beneficio delle famiglie delle vittime dell'incidente aereo verificatosi a Torino il 4 maggio 1949.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la concessione a favore del fondo previsto dal precedente articolo, di un contributo di lire 30.817.896 pari alla somma introitata a titolo di tassa di lotteria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sui concorsi pronostici svoltisi, con preventiva dichiarazione della devoluzione degli utili per le famiglie delle vittime dell'incidente, nella giornata dell'8 maggio 1949.

Ai termini dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla spesa di cui al precedente comma, si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 3.

L'intero ammontare del fondo sarà erogato in favore dei congiunti che erano conviventi ed a carico delle vittime o che da esse ricevevano in tutto o in parte i mezzi di sostentamento.

Nelle erogazioni si terrà conto del grado di parentela o di affinità con le vittime e delle condizioni economiche dei destinatari.

(È approvato).

Art. 4.

Le erogazioni saranno deliberate da un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto:

1° da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo;

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

39ª RIUNIONE (17 novembre 1949)

2° da un rappresentante del Ministero delle finanze;

3° dal sindaco del comune di Torino;

4° da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;

5° da un rappresentante della Federazione italiana giuoco calcio.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri disimpegna le funzioni di segretario.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 16,30.